



## **STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**

### **Denominato**

**“Manimie Manitue - ODV”**

### **STATUTO**

#### **Art. 1 - Denominazione e sede**

1. È costituita in Associazione l'ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominato **“Manimie Manitue - ODV”**, di seguito indicato con il termine “Associazione”.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Suzzara (MN), via Guido, 50

#### **Art. 2 - Finalità**

1. L'associazione, apolitica ed apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo sociale, educativo e culturale al fine di diffondere nella comunità i valori cristiani di solidarietà, tolleranza, dialogo con altre culture.

#### **Art.3 - Attività di interesse generale**

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, le attività di interesse generale rappresentate da :
  - Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative

di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2 : In particolare l'Associazione si propone di:

- di sostenere l'attività della Scuola dell'infanzia "Rosa Agazzi", salvaguardando e promuovendo la sua identità cristiana
- di essere struttura di servizio, strumento di ascolto, di proposta di supporto tecnico-organizzativo-economico alla progettazione, realizzazione di azioni e interventi promossi nell'area educativa, culturale e sociale, anche in collaborazione con i vari gruppi (oratorio, cinema, teatro, corali ecc.) operanti nell'ambito dell'unità Pastorale "Gaudium et spes" delle Parrocchie di Suzzara e Motteggiana.
- sensibilizzare la cittadinanza per promuovere i valori cristiani nell'ambito delle istituzioni socio-educative del territorio;
- dare vita ad iniziative e progetti finalizzati a sostenere economicamente la scuola al fine di renderla accessibile alle famiglie che intendono assicurare la formazione cristiana dei propri figli, indipendentemente dalle loro condizioni economiche o di classe

sociale;

- prestare il proprio impegno e incentivare le forme praticabili di volontariato al servizio dei bambini e delle loro famiglie, nell'ottica dei precedenti punti;
- promuovere principi di democrazia e tolleranza, tutelare i diritti dei bambini e dei giovani e creare le premesse per una migliore qualità di vita della cittadinanza;
- organizzare convegni, seminari ed altri eventi di sensibilizzazione dei valori propugnati dall'Associazione
- partecipare alle istanze pubbliche nelle quali vengono determinate linee di politica educativa e culturale a sostegno della famiglia e dei minori;
- collaborare con altre realtà di volontariato e di promozione sociale presenti nel territorio su tematiche specifiche e coerenti con lo scopo associativo di cui al comma 1 del presente articolo sempre in un'ottica di collaborazione con gli Enti Pubblici locali.

3. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

#### **Art. 4 - Ammissione**

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano a realizzarle, nel rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti attuativi.

2. La domanda di ammissione che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta per iscritto la domanda di iscrizione

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

#### **Art. 5 - Diritti e doveri dei soci**

1. I soci sono:

- di diritto tutti i volontari, in quanto prestano la loro attività personale, spontanea e gratuita per il raggiungimento degli scopi dell'associazione, senza versare alcuna quota associativa all'Associazione;
- i sostenitori, che ne abbiano fatto richiesta e che versino la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo

2. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono tenuti al rispetto dei medesimi doveri. Tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale se prevista, dispongono del diritto di votare in assemblea e di candidarsi per le cariche sociali.

3. I soci non possono intrattenere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né altro rapporto dal contenuto o con effetti patrimoniali nei confronti dell'Associazione medesima.

4. I soci possono essere rimborsati, nei limiti e con le modalità preventivamente fissate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea, delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività, purché

documentate.

5. il socio può, in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione del recedente.

6. Ciascun socio ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali

#### **Art. 6 – Esclusione del socio**

1. Chiunque aderisce all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi quali incoerenze morali con lo scopo dell'Associazione.

2. l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all'interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere all'Assemblea che decide in via definitiva.

#### **Art. 7– Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

#### **Art. 8–Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua

assenza, dal Vicepresidente.

3.L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli aderenti.

4.L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione spedita ai singoli soci almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e del O.D.G..

5. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale, se prevista

6. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun socio può presentare fino a tre deleghe.

7.Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

#### **Art. 9 - Competenze dell'Assemblea**

1. L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
- b) elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

- c) discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua
- d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti
- e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio
- h) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- i) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;

- j) fissa l'ammontare del contributo associativo;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

#### **Art. 10 - L'Assemblea ordinaria**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci.

2. L'Assemblea ordinaria:

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- elegge il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri (se previsti nello statuto);
- discute ed approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;
- discute ed approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione.

#### **Art. 11 - L'Assemblea straordinaria**

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 2/3 dei soci, e, in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.

**2. L'Assemblea straordinaria:**

- modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci.

**Art. 12 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, eletti dall'Assemblea ordinaria esclusivamente tra gli aderenti.

5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

6. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti e svolgono la loro attività

gratuitamente.

### **Art. 13 - Competenze del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, almeno tre volte l'anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese a maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- b) predisporre il programma generale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea ordinaria;
- c) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- d) assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione;
- e) accogliere o rigettare le domande di ammissione a socio
- f) deliberare, secondo quanto dispone l'art 7 del presente statuto, l'esclusione del socio
- g) ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

3. In caso di cessazione della carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

#### **Art. 14 - Il Presidente**

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, a maggioranza dei voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.

3. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

4. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Art. 15- Organo di Controllo e revisione legale**

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti

limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 110.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

2. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017

3. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

#### **Art. 16– Il Collegio dei Probiviri**

1. L'Associazione ordinaria può nominare, anche tra i non soci, i tre componenti del Collegio dei Probiviri, con il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, tutte le controversie insorte tra i soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Il Collegio dei Probiviri decide, in via definitiva, sul ricorso contro il provvedimento di espulsione del socio adottato dal Consiglio Direttivo.

2. Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.

3. Se richiesto, il Collegio fornisce l'interpretazione delle norme dello statuto o dei regolamenti.

4. L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 17 - Risorse economiche dell'Associazione**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quota associativa, se prevista dall'Assemblea;
- b) contributi straordinari dei soci o di privati, donazioni;
- c) contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali ai sensi delle leggi fiscali;
- f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.

2. L'importo della quota associativa viene deliberata dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 18- Il bilancio dell'associazione**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora

emanato.

3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua

6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

#### **Art. 19 - Divieto di distribuzione degli utili**

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per

legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 20 - Assicurazione dei volontari**

1. Tutti i soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017, e sono a tal fine iscritti in apposito registro di volta in volta aggiornato.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

#### **Art. 21- Convenzioni**

1. L'Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

#### **Art. 22- Dipendenti e collaboratori**

1. L'Associazione può assumere dipendenti e può giovare dell'opera di lavoratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/1991 e successive modifiche. I rapporti tra l'Associazione ed i suoi dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo applicabile a ciascun rapporto.

### **Art. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

### **Art. 24 Legge applicabile**

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.